



### DIRITTO ANNUALE 2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 22/12/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30/01/2010), ha determinato come segue gli importi del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio per l'anno 2010:

<b>MISURA DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 19/12/1993, N. 580</b>		<b>IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE PRINCIPALE</b>
1	Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali e società semplici agricole (solo se iscritte nella sezione agricola)	€ 88,00
2	Società semplici non iscritte nella sezione agricola	€ 144,00
3	Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 02/02/2001, n. 96	€ 170,00

**UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE** - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale - Le unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. versano € 110,00.

#### **MISURA DEL DIRITTO 2010 DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA (IMPRENDITORI, SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI, SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI)**

L'importo del diritto dovuto da **tutte** le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro (di cui all'art. 8 della Legge 19/12/1993, n. 580), ancorché annotate nella sezione speciale, è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, ed è calcolato secondo le seguenti misure fisse ed aliquote determinate dal citato D.M. 22/12/2009, art. 3:

SCAGLIONI DI FATTURATO	ALIQUOTE	IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0 fino a € 100.000	Misura fissa	<b>€ 200,00</b>
oltre € 100.000 fino a € 250.000	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000 fino a € 1.000.000	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000	0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 fino a un massimo di € 40.000,00

**UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE** - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00.

**FATTURATO** - La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, consultabile sul sito della Camera di Commercio oppure all'indirizzo:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phprHMe31.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phprHMe31.pdf)

riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

**TRASFERIMENTO DELLA SEDE** - Nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

**IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO** - da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**16 giugno 2010**) oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435. Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).

**MODALITÀ DI PAGAMENTO** - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito <http://www.agenziaentrate.it>.

**ARROTONDAMENTO:** Gli importi da versare sono arrotondati all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio.

L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

**PER INFORMAZIONI** consultare il sito [www.fg.camcom.it](http://www.fg.camcom.it) oppure rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia telefonando ai numeri 0881797222 e 0881797242 o utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [domenico.labbate@fg.camcom.it](mailto:domenico.labbate@fg.camcom.it)